

Elezioni CSPI 2024 Vademecum

Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione Si vota il 7 maggio





ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 7 MAGGIO 2024 (Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023)

VADEMECUM

A cura di Armando Catalano, Centro nazionale FLC CGIL

Indice

DATA E LUOGO DEL VOTO	3
IL DIRITTO DI VOTO	
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	5
NCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITÀ	6
LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI PRESENTATORI	6
GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI	7
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO	8
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	8
NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI	8
COME TECNICAMENTE SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO. LA VALIDITÀ DEL VOTO. LE PREFERENZE	Ξ8
RAPPRESENTANTI DI LISTA	10
LA PROPAGANDA ELETTORALE, CHI LA PUÒ FARE, COME SI SVOLGE	
RIPOSI COMPENSATIVI PER CHI È IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI	13
RIFERIMENTI NORMATIVI	13

DATA E LUOGO DEL VOTO

Quando si vota?

Si vota il 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (art. 4)

Si può votare oltre le ore 17:00?

No. Ma se nelle scuole vi sono percorsi di educazione degli adulti la commissione può estendere tale orario. (cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

Dove si vota?

Nella scuola in cui il personale presta servizio nel giorno delle elezioni. (art. 8)

Il personale docente e ATA che ha un orario di servizio su più scuole dove vota?

Vota nella scuola dove è in servizio nella giornata del voto. (art. 21)

E se non si può votare in una scuola il 7 maggio per ragioni varie?

Se in una scuola o territorio per una qualche ragione (calendario scolastico, sospensione attività didattiche ecc.) non si può votare il 7 maggio o anche i giorni consecutivi successivi, allora si differiscono le elezioni al primo giorno utile seguente non festivo. (art. 4 e cm 3210/24, paragrafo indizione delle elezioni)

IL DIRITTO DI VOTO

Chi ha il diritto di voto?

Possono votare docenti e ATA di ruolo e docenti e ATA supplenti con contratti fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale qual termine delle lezioni. (art. 6)

Un supplente breve e saltuario può votare?

Sì, se è stato nominato entro il giorno antecedente le votazioni (entro il 6 maggio) e la supplenza dura **almeno** fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni, fino al 30 giugno e fino al 31 agosto. No, se il suo incarico è di durata inferiore. (artt. 5, 6, 8 e cm 3210/24, paragrafo elettorato attivo e passivo)

Il personale dei Conviti e degli Educandati, delle scuole speciali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ha diritto di voto?

Sì, tale personale ha diritto di voto. (art. 9)

Il personale dei Convitti e degli Educandati, delle scuole speciali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali come esercita il diritto di voto?

Tale personale, se personale educativo, vota per la componente docente della scuola primaria; se personale ATA, vota per la componente ATA della scuola primaria. Tale personale educativo e ATA vota nella scuola primaria più vicina individuata dall'Ufficio scolastico regionale. (art. 9)

I docenti possono votare per un grado diverso di quello di appartenenza?

No. I docenti dell'infanzia possono votare solo per la lista e i candidati dell'infanzia, quelli della primaria per la lista e i candidati della primaria, quelli della scuola media inferiore per la lista e i candidati della scuola media superiore per la lista e i candidati della media superiore. (art. 6)

Come si vota nelle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta?

Poiché la lista è composta da tutte le componenti (docenti, dirigenti, ATA) il voto si può esprimere anche con preferenze diverse della componente del votante: il docente per un ATA e viceversa, il dirigente per un docente e ATA e viceversa. (art. 12)

Vota anche il personale delle scuole private?

No. Le scuole private saranno rappresentate da tre componenti nominati dal ministro. (art. 2)

Votano anche i Presidi Incaricati?

Se si presenta il caso, i Presidi incaricati, in quanto docenti, votano per le componenti docenti di appartenenza nella scuola dove, da docenti, sono titolari. (art. 6)

Il personale docente educativo ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato ha diritto di voto?

Sì, ha diritto di voto. (art. 10)

Il personale docente dichiarato non idoneo alla funzione per quale componente vota, per quella docente o per quella ATA?

Tale personale vota per la componente docente. (OM art. 10 comma 1 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 4)

Il personale docente, educativo, ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato come esercita il diritto di voto?

Il personale docente, educativo e ATA vota nella scuola in cui è titolare (art. 10). Il personale dirigente vota nella sede individuata dall'Ufficio scolastico regionale. (art. 21 co. 6)

Il personale docente educativo ATA o dirigente che è esonerato, fuori ruolo o comandato può votare in una scuola diversa da quella in cui è di ruolo?

Sì, ma in questo caso l'interessato lo deve chiedere con domanda per essere inserito negli elenchi di un'altra istituzione scolastica rivolgendo la domanda medesima alla commissione della scuola prescelta. Tale domanda deve essere presentata alla commissione entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (art. 10). Gli elenchi provvisori degli elettori sono pubblicati dalla Commissione della scuola dove si intende votare entro tre giorni da quando il Dirigente scolastico ha consegnato alla commissione l'elenco degli elettori (art. 21). Si tenga conto che la consegna degli elenchi deve avvenire entro il 26 marzo 2024 e la pubblicazione entro il 29 marzo successivo. Chi è interessato a votare in scuola diversa deve per tempo prendere contatto con la scuola in cui si intende votare. La commissione elettorale indica il seggio della scuola dove l'interessato può votare. (art. 10)

Dove vota il personale in servizio all'estero?

Il personale in servizio all'estero può esercitare il diritto di volto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Dove vota il personale di ruolo delle scuola statali utilizzati presso le scuole europee presenti sul territorio nazionale?

Può esercitare il diritto di volto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Dove vota il personale contrattualizzato direttamente dalle scuole europee presenti sul territorio nazionale?

Può esercitare il diritto di volto presso la sede di ultima titolarità salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. (faq dell'11 marzo 2024 punto 15)

Il personale che nel giorno delle votazioni si trova fuori sede per servizio o è residente in comune diverso dalla sede di servizio può votare in altra scuola?

Sì, può votare in altra scuola in cui deve essere naturalmente presente la componente a cui appartiene. Deve fare domanda alla commissione della scuola dove intende votare e deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, che non voterà in altra sede. (art. 10)

Il personale che è assente dal servizio il giorno della votazione può votare lo stesso? Anche se assente per malattia?

Sì, può votare. L'Ordinanza dice che può votare il personale assente per "qualsiasi legittimo motivo". Ora, l'assenza per malattia, considerato che non a caso vi sono le ore giornaliere di reperibilità oltre le quali ci si può muovere da casa, è un legittimo motivo. Come sono legittimo motivo le assenze dal servizio per motivi sindacali, per aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro, di studio. Insomma chi è assente dal servizio può recarsi a votare. (art. 11)

Il personale sospeso dal servizio per motivi penali o disciplinari o sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare può votare?

No. In questo caso si perde il diritto di voto. (art. 11)

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

In una scuola possono essere costituiti più seggi?

Sì. La Commissione elettorale, con motivata eccezione rispetto alla norma che vuole un solo seggio per scuola, può costituire più seggi per facilitare il voto. (art. 21, 32 e faq dell'11 marzo 2024 punto 3)

In una scuola si possono costituire seggi afferenti alla sezioni associate (sezioni fuori provincia)?

Sì, si possono costituire seggi nelle sezioni associate. (art. 21)

La commissione elettorale e il seggio elettorale coincidono?

Sì, laddove si costituisca un solo seggio, esso coincide con la commissione elettorale. Laddove invece si formi un altro seggio occorre nominare altre cinque persone diverse (art. 20, 33)

Se una scuola è retta da un dirigente reggente può essere sostituito nella composizione della commissione elettorale?

Sì, egli può nominare un suo sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale. (faq dell'11 marzo 2024 punto 4)

INCOMPATIBILITÀ/COMPATIBILITÀ

Il candidato può far parte di una commissione elettorale d'istituto?

No. Chi è candidato non può far parte di Commissioni elettorali. Se fa parte di una Commissione non viene depennato dalle liste ma deve dimettersi immediatamente da Commissario ed essere sostituito. (art. 17 e 24)

Un candidato può essere presentatore di lista?

No. Chi presenta le liste non può candidarsi. (art. 24)

Un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista?

No. (art. 24)

I membri delle commissioni elettorali possono firmare come presentatori di lista?

Sì. Possono firmare per presentare le liste. (art. 26)

Il presentatore di lista può designare se stesso quale rappresentante di lista?

Sì, il presentatore di lista può designare se stesso qual rappresentante di lista. (art. 29)

LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI PRESENTATORI

Cosa fare a livello di scuola per raccogliere le firme dei firmatari/sottoscrittori?

Si utilizza l'allegato 3 dell'O.M. (art. 24)

La firma del firmatario/sottoscrittore deve essere autenticata dal Dirigente Scolastico.(art. 25) in calce all'allegato 3. (nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 10)

Inoltre per ogni firmatario/sottoscrittore occorre acquisire l'attestato che egli è elettore di quella specifica componente secondo l'allegato 5. (art. 24)

Si può utilizzare un modulo 3 raccogliendo solo una firma senza necessariamente utilizzare il medesimo modulo per raccogliere altre firme?

Sì. Se un modulo contiene una sola firma, quella sola firma può essere cumulata ad altre firme raccolte in altri moduli. (art. 24 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 5)

Poiché le firme devono essere almeno trenta e appartenere almeno a tre regioni diverse per ogni componente, vuol dire che occorre raccogliere 10 firme almeno per ognuna delle tre regioni?

No. Vuol dire che basta una sola firma in una regione, un'altra sola firma in un'altra regione e 28 in un'altra ancora per aver assolto al fatto che le firme siano di tre regioni diverse. (art. 24 e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 5)

Per la raccolta delle firme per le liste del personale delle scuole di lingua slovena, tedesca e della Valle d'Aosta ci sono particolarità legate alla specificità territoriale e linguistica?

In parte sì. Mentre accettazione candidature e presentatori seguono le medesime regole e procedure del rimanente territorio nazionale, per la raccolta delle firme (allegato 3) ovviamente non è richiesto il requisito dell'appartenenza dei firmatari a tre diverse regioni ma rimane il fatto che le firme devono essere trenta e devono essere raccolte , possibilmente, in almeno tre diverse scuole. (nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 6)

Presentatore di lista

Il presentatore di lista, diverso per ogni lista, è uno dei firmatari (Circ. Min. 22 1 2024, voce "presentazione delle liste"). Egli deve dunque essere fra i firmatari dell'allegato 3 ma deve compilare anche l'allegato 2 e farsi autenticare la firma in calce all'allegato 2 dal Dirigente scolastico della sua scuola, oltre che farsi rilasciare l'attestato di essere elettore Allegato 5 e fare una copia di un documento personale in corso di validità. (art. 25 OM e nota 8483 del 29 febbraio 2024 punto 10). Quindi il presentatore per ciascuna lista deve presentare due volte l'allegato 5, come presentatore e come firmatario.

GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Chi compila gli elenchi degli elettori?

La Commissione elettorale di Istituto. (art.21)

La commissione deve dare notizia del deposito degli elenchi degli elettori?

Sì. Mediante affissione di un avviso all'albo della scuola e/o sul sito istituzionale della scuola medesima. (art 21)

Si può fare reclamo avverso la compilazione degli elenchi?

Sì. Lo può fare, rivolgendosi alla commissione per iscritto, un appartenente alle componenti dei votanti entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi da parte della Commissione. La Commissione decide sul reclamo entro i tre giorni successivi. (art. 22)

Una volta che la Commissione ha consegnato ai seggi gli elenchi se ne può prendere visione?

Sì, se ne può prendere visione perché i seggi sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. (art. 22)

In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?

Va inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio. (faq dell'11 marzo 2024 punto 14)

Cosa deve fare il personale trasferito o assegnato provvisoriamente altrove dopo che sono stati formati gli elenchi degli elettori?

Deve fare domanda, in carta semplice, alla commissione elettorale della scuola dove era in servizio chiedendo la rettifica entro tre giorni dall'affissione all'albo degli elenchi *provvisori* degli elettori. Qualora il trasferimento sia avvenuto dopo la pubblicazione degli elenchi *definitivi* si avanza la domanda di cui sopra entro il giorno successivo alla pubblicazione.

La commissione può decidere fino al giorno precedente le elezioni e potrà rilasciare il certificato indicante la sede presso cui l'interessato può votare e l'elenco degli elettori dove era precedentemente inserito. L'interessato all'atto del voto consegna il certificato che gli è stato rilasciato al seggio dove si reca a votare. (art. 23)

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO

Quando si costituisce e si insedia la Commissione elettorale di Istituto?

Si costituisce entro il 22 marzo e si insedia entro il 23 marzo 2024. (art. 16)

Come si compone, chi la presiede, chi ne è il segretario, come opera?

È composta da cinque membri: dal Dirigente scolastico, membro di diritto, che la nomina, da due docenti e da due ATA della scuola. La presiede non necessariamente il Dirigente ma uno dei membri scelti dalla stessa commissione. Il segretario è nominato dal presidente. Opera con la presenza della metà più uno dei componenti, con voto a maggioranza e con la prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voto. (art. 16, 17)

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Come e quando si costituisce e si insedia la Commissione elettorale centrale?

È nominata dal Ministro ed composta da cinque membri scelti tra il personale dell'amministrazione ministeriale. (art. 14)

Si costituisce entro il 29 marzo 2024 e si insedia entro il 30 marzo 2024. (art. 14)

Ad essa vanno presentate le liste. E sarà essa a fare il conteggio finale dei voti e attribuire i seggi. (art. 18)

NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI

Quando si costituiscono, si insediano e come funzionano i nuclei elettorali territoriali?

Essi sono costituiti entro il 19 aprile 2024 e sono composti da tre membri scelti tra il personale dell'amministrazione di riferimento e nominati a livello regionale dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e a livello provinciale dal Dirigente dell'Ambito Territoriale. Il nucleo è coordinato da un coordinatore. (art. 15)

I nuclei provinciali hanno il compito di ricevere i dati dalle Commissioni elettorali di Istituto, di elaborarli e di inviarli al nucleo elettorale regionale che a sua volta elabora e trasmette i dati alla Commissione elettorale centrale. (art. 19)

COME TECNICAMENTE SI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO. LA VALIDITÀ DEL VOTO. LE PREFERENZE

L'elettore docente educatore ATA dirigente deve presentarsi con un documento di riconoscimento?

Sì, deve esibire un documento di riconoscimento. (art. 32)

Si può votare anche se non si esibisce il documento di riconoscimento?

Sì, ma in questo caso deve essere riconosciuto da uno dei componenti del seggio oppure deve essere riconosciuto da un altro elettore del seggio provvisto di documento, oppure, ancora, deve esser riconosciuto da un altro elettore sprovvisto di documento ma a sua volta riconosciuto da un componente del seggio. (art. 32)

Come si vota?

Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione scolastica. Le schede (sulla base dei modelli trasmessi dal Ministero alle scuole) contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale. Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale. (art. 33)

Quante preferenze si possono esprimere?

Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:

- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze
- per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze
- per la componente personale ATA: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua
- tedesca: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua
- slovena: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della
- Valle d'Aosta: 1 preferenza

Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta. (art. 33)

Come si esprimono le preferenze?

Indicando nell'apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. (art.33)

Più nel dettaglio: come si esprime il voto?

Se si vuole esprimere un voto solo alla lista si mette una croce sul numero romano che indica la lista. (art. 33)

Se si vogliono esprimere le preferenze, oltre a mettere la croce sul numero romano della lista, si scrive il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella lista prescelta. (art. 32)

Se si esprime solo la preferenza senza mettere la croce sulla lista il voto è valido solo per la preferenza oppure è valido anche per la lista?

Se si esprime solo la preferenza il voto è valido anche per la lista. (art. 33)

Se si esprime una preferenza per un nome che non appartiene alla lista il voto è annullato o è valido?

Se si scrive un nome che non appartiene alla lista prescelta il voto sarà valido solo per la lista. (art. 33)

Se si esprime un numero di preferenze superiore a quelle consentite il voto è annullato o è valido? Il voto è valido per il numero consentito e viene cancellato l'ultima preferenza. Esempio: per le

medie superiori si possono esprimere tre preferenze; se se ne esprimono quattro l'ultima viene ritenuta nulla dalla commissione. (art. 33)

Si può esprimere il voto tramite delega o per lettera?

No. Ci si deve recare al seggio di persona. (art. 32)

Un elettore in condizioni di disabilità tale per cui da solo non può esercitare il diritto di voto può votare per lettera o per delega? E se no come può votare?

Il voto anche per chi è in condizione di disabilità deve essere esercitato di persona. Può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia e di sua scelta purché l'accompagnatore sia un elettore che vota nella stessa sede (non necessariamente nello stesso seggio). (art. 32)

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Chi sono i rappresentanti di lista?

Sono docenti educatori ATA o dirigenti (appartenenti cioè alle componenti che votano) che possono assistere, a livello di istituto, sia alle operazioni di voto sia alle operazioni di scrutinio e, a livello provinciale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo elettorale provinciale e, a livello regionale, alle operazioni di scrutinio presso il nucleo regionale. Anche a livello nazionale si nominano rappresentanti di lista. (art. 29)

Il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista?

Sì, il presentatore di lista può designare se stesso come rappresentante di lista. (art. 29 comma 2)

Come si diventa rappresentanti di lista?

Si diventa rappresentanti di lista dietro designazione da parte del presentatore di una lista. Il presentatore di ciascuna lista, componente per componente, invia tramite posta certificata al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali regionali e provinciali e ai presidenti delle commissioni elettorali di istituto i nominativi dei rappresentanti di lista. (art. 29)

Può essere designato un rappresentante per una componente diversa dalla componente di appartenenza?

Si può, ma alla condizione che le componenti abbiano lo stesso motto. Ad esempio per la Lista col motto "CGIL Valore scuola" è sufficiente un solo rappresentante per tutte le componenti a livello di scuola, di regione, di provincia, a livello centrale. (art. 29 comma 1)

Quanti rappresentanti di lista si possono nominare?

Se ne può nominare non più di uno per ogni commissione elettorale di istituto e per ogni nucleo elettorale regionale e provinciale. Oltre che uno per la commissione elettorale centrale. (art. 29)

Ma, essendo il presentatore di lista uno solo per componente (e per tutto il territorio nazionale, per tutte le regioni, per tutte le regioni province e per ogni singola scuola), può delegare il compito di far designare i rappresentanti ad altre persone?

Sì, il presentatore di lista può delegare ad altri la designazione.

Può un delegato del rappresentante di lista delegare a sua volta?

No. Per regola generale il potere delegato non è delegabile.

Come si designano i rappresentanti di lista?

Si comunicano da parte dei presentatori di lista o dal suo delegato i nominativi, da inviare esclusivamente ai recapiti ufficiali della scuola (pt elettronica, fax), dell'USR o dell'AT, precisando nella comunicazione che i rappresentanti di lista appartengono alla componente elettiva di riferimento. Nel caso in cui il rappresentante rappresenti una lista con un unico motto egli può essere designato per tutte le componenti, nonostante appartenga, come è ovvio, ad una sola di esse, in ogni caso sempre precisando a quale componente elettiva egli appartiene. (art. 29)

Cosa deve fare in più il delegato dal presentatore di lista nel momento in cui designa i rappresentanti di lista?

Nel comunicare i nominativi egli deve allegare l'atto di delega ricevuto dal presentatore di ciascuna lista. (art. 29)

Può un presentatore di lista delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista?

Sì, ciascun presentatore di ciascuna lista può delegare l'organizzazione sindacale a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista ai presidenti delle commissioni elettorali di scuola, ai nuclei elettorali provinciali e regionali e alla commissione centrale. (faq dell'11 marzo 2024 punto 5)

LA PROPAGANDA ELETTORALE, CHI LA PUÒ FARE, COME SI SVOLGE

Chi può effettuare l'illustrazione dei programmi delle liste e fare propaganda elettorale anche chiedendo assemblee e riunioni da tenere nelle scuole?

Possono illustrare i programmi e chiedere assemblee e riunioni soltanto:

- i presentatori di lista
- i candidati
- le organizzazioni sindacali (anche quelle non rappresentative ma che presentano le liste)
- le associazioni professionali (CIDI AIMC ecc.)

(art. 30 commi 1, 7)

Si possono fare assemblee su base territoriale e rivolte a più scuole?

Sì, si possono chiedere assemblee su base territoriale e rivolte a più scuole. (art. 30)

Da quando e fino a quando si possono tenere le assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi?

Le assemblee si possono svolgere dal 7 aprile 2024 al 5 maggio 2024. (art. 30 e faq dell'11 marzo 2024)

In cosa consiste la propaganda elettorale? Che cosa si può fare?

Si possono distribuire volantini o altro materiale nei locali della scuola, si può affiggere materiale di propaganda negli appositi spazi messi a disposizione dalla scuola (quindi la scuola deve allestire questi spazi che sono appositi per le elezioni), si possono tenere riunioni e assemblee nella scuola. (art. 30)

Chi può partecipare alle assemblee e riunioni della propaganda elettorale?

Può partecipare alle riunioni e assemblee il corpo elettorale della scuola (docenti ATA educatori dirigenti) in cui si svolge l'incontro (ma naturalmente anche quel corpo elettorale delle altre scuole se l'incontro è stato convocato su base territoriale), i presentatori, i rappresentanti di lista, i candidati, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle categorie chiamate al voto. (art. 30)

Le assemblee si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione?

Le assemblee e le riunioni si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione. Poiché la campagna elettorale impegna candidati e presentatori di lista per evitare disagi organizzativi per le scuole le riunioni si fanno fuori dell'orario di lezione e di servizio. (art. 30 comma 10)

I candidati e i presentatori possono tenere assemblee per presentare liste e programmi solo al di fuori del loro orario di servizio e di lezione?

Le assemblee e le riunioni di presentazione delle liste e dei programmi si possono fare solo al di fuori dell'orario di servizio e di lezione dei candidati e dei presentatori di lista per i motivi già illustrati nella risposta alla precedente domanda. (art. 30 comma 10)

Si possono fare delle assemblee nelle ultime due ore di lezione o servizio?

Si, sono consentite riunioni e assemblee nelle ultime due ore di lezione e di servizio. Esse si aggiungono alle 10 previste dal CCNL. Ciò vuol dire che il lavoratore ha facoltà di partecipare alle assemblee indette per le elezioni del CSPI in orario di servizio e di lezione anche se ha esaurito il monte di dieci ore annuali per le assemblee sindacali. (art. 30)

Possono anche le liste che non fanno capo ai sindacati o che appartengono ai sindacati non rappresentativi indire assemblee e riunione nelle ultime ore di lezione?

Poiché queste ore sono concesse dalla OM esclusivamente per le elezioni e non sono appartenenti a quelle contrattuali, tutte le liste da chiunque presentate, hanno diritto di svolgere assemblee nelle ultime due ore di lezione.

Ogni lista ha diritto di fare riunioni?

Sì, ogni lista ha diritto di svolgere delle riunioni o assemblee. (art. 30)

Quante riunioni/assemblee una lista può svolgere in una scuola?

Una lista può svolgere una sola riunione per scuola, plesso, sezione associata sia che sia tenuta nelle ore di servizio e di lezione sia che sia tenuta al di fuori dell'orario di servizio e di lezione. (art. 30)

Come si fa la domanda di assemblea?

Si può fare anche oralmente (art. 30) ma si consiglia di inoltrare le richieste per iscritto.

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico (DS) che riceve la richiesta di assemblea?

Autorizzare le riunioni stabilendo di volta in volta, secondo le richieste, il diario delle riunioni tenendo conto dell'ordine di richiesta di ogni singola lista e tenendo conto, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Ciò vuol dire che le riunioni devono essere autorizzate e che il DS può, sulla base delle richieste ricevute, anche proporre date differenti. Il DS inoltre annota su un apposito registro le richieste di assemblea e dà comunicazione dell'autorizzazione al richiedente. (art. 30)

Sono previste per le assemblee ore aggiuntive rispetto alle 10 annuali contrattuali?

Sì. Chi ha esaurito le proprie dieci ore può partecipare ad altre due ore di assemblea in orario di servizio o lezione.

RIPOSI COMPENSATIVI PER CHI È IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Chi ha fatto parte della commissione elettorale di Istituto ha diritto al riposo compensativo?

Sì. Il componente della commissione ha diritto al riposo compensativo. (art. 17) Naturalmente ha diritto al risposo compensativo anche il componete del secondo seggio che non coincide con la commissione elettorale.

Chi ha ricoperto l'incarico di rappresentante di lista ha diritto al riposo compensativo? Sì, ha diritto al risposo compensativo. (art. 29)

Chi ha fatto parte dei nuclei elettorali provinciali e regionali ha diritto al riposo compensativo? Sì, ha diritto al risposo compensativo. (art.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 - Indizione elezioni CSPI, 7 maggio LINK

Circolare Ministeriale 3210 del 22 gennaio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, trasmissione OM 234/23 e indicazioni operative

<u>LINK</u>

Nota 8483 del 29 febbraio 2024 - Elezioni CSPI 7 maggio, indicazioni operative LINK

FAQ

LINK